



# COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

## ORDINANZA N. 37 DEL 18/02/2025

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI BOMBOLETTE SPRAY, DI LANCIO DI UOVA, FARINA E PRODOTTI CHE POSSONO IMBRATTARE COSE E PERSONE, E DI PETARDI, BOTTI O IN GENERE ESPLOSIONI O ACCENSIONI RUMOROSE E PERICOLOSE**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che nel periodo di carnevale vengono utilizzate bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumogene e filanti, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose, in quanto contengono anche gas facilmente infiammabili, e che vengono utilizzati petardi, botti e in genere esplosioni rumorose e pericolose;

**RITENUTO** opportuno, per motivi di sicurezza pubblica, di tutela dell'incolumità pubblica e di decoro, vietare anche il lancio di uova, di farina e di ogni altro prodotto che possa imbrattare cose, persone ed i carri allegorici;

**CONSIDERATA** la necessità di evitare che vengano insudiciati monumenti, vetrine di esercizi commerciali ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive integrazioni e modificazioni;

### ORDINA

per i motivi espressi in premessa, **durante tutto il periodo di carnevale 2025, il divieto su tutto il territorio comunale dell'uso di bombolette spray contenenti sostanze filanti e schiumogene, uova, farina e prodotti che possono imbrattare cose e persone, ed in particolare nei confronti dei carri allegorici e delle mascherate, nonché dei monumenti storici e delle vetrine degli esercizi commerciali.**

**Il divieto dell'utilizzo di petardi, botti o in genere esplosioni o accensioni rumorose e pericolose;**

### SANZIONA

il trasgressore con il pagamento di una somma da un minimo di **25 euro** a un massimo di **500 euro**; nel caso in cui siano insozzate le pubbliche vie, la sanzione è di **500 euro**.

Per il procedimento sanzionatorio si applicheranno le disposizioni e i principi della legge n. 689 del 24 novembre 1981;

## **DISPONE**

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune, affinché chiunque possa acquisirne opportuna conoscenza.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare l'osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bardolino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BERTASI DANIELE in data 18/02/2025